

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2845 del 13/06/2019
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta Dvp Vacuum Technology Srl per impianto ubicato in via Parma 36,39, Comune di SAN PIETRO IN CASALE (BO)
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2926 del 12/06/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno tredici GIUGNO 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

**ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana <sup>1</sup>**

**DETERMINA**

**Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta Dvp Vacuum Technology Srl per impianto ubicato in via Parma 36,39, Comune di SAN PIETRO IN CASALE (BO).**

**Il Responsabile U.O. Autorizzazioni Ambientali<sup>2</sup>**

**Decisione**

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>3</sup>) relativa alla ditta Dvp Vacuum Technology Srl per l'impianto, destinato ad attività di PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE POMPE PER VUOTO E COMPRESSORI, ubicato in via Parma 36 e 39, Comune di SAN PIETRO IN CASALE, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche o industriali assimilate alle acque reflue domestiche (Soggetto competente Comune);
- Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera - art. 272 del D.Lgs. 152/2006 (Soggetto competente ARPAE-SAC);
- Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune) ;

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto

---

1 Ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 70 del 19/07/2018 "Approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con LR. n.13/2015"

2 Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 113/2018 di conferimento di incarico alla Dott.ssa Patrizia Vitali di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana e visto l'atto PGB0/2018/3474 del 12/02/2018 del Responsabile dell'AACM di Arpae, con cui è stata delegata la firma di taluni provvedimenti conclusivi di procedimenti ambientali al Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Ambientali, Dott. Stefano Stagni

3 Ai sensi dell' art.. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate, quale parte integrante e sostanziale **negli Allegati A, B e C al presente atto**, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente <sup>4</sup>;

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria <sup>5</sup>;

5. Obbliga la ditta Dvp Vacuum Technology Srl a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza<sup>6</sup>;

6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;

7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;

8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## **Motivazione**

La Ditta Dvp Vacuum Technology Srl, C.F. 01548721206, P.IVA 01548721206, con sede legale a San Pietro in Casale, in via rubizzano n. 627, per l'impianto sito a SAN PIETRO IN CASALE (BO), in via Parma 36 e 39, ha presentato, nella persona di Sandro Beccu, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione

<sup>4</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

<sup>5</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

telematica della pratica, al S.U.A.P. UNIONE RENO – GALLIERA in data 27/11/2018 al Prot.n. 60053, domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3, tesa ad ottenere i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche o industriali assimilate alle acque reflue domestiche (Soggetto competente Comune);
- Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera - art. 272 del D.Lgs. 152/2006 (Soggetto competente ARPAE-SAC);
- Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune) ;

Il S.U.A.P. UNIONE RENO – GALLIERA, con propria nota pervenuta agli atti dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana in data 28-11-2018 al Prot. n. PGBO\_2018\_28024 , Pratica SINADOC 35636/2018, ha trasmesso ad ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, al gestore del Servizio idrico Integrato e al Comune di SAN PIETRO IN CASALE, la domanda per il rilascio del titolo abilitativo richiesto. Con pg n. PGBO\_2018\_29123 del 12-12-2018 la Ditta ha fornito documentazione integrativa sulla matrice scarichi.

Risultano pervenuti i seguenti Pareri /Nulla Osta:

- Parere del servizio territoriale di ARPAE Bologna in merito alla Valutazione di impatto Acustico Distretto PIANURA (PG\_2019\_74983 del 13-05-2019);
- Parere in merito alla Valutazione di impatto Acustico del SUAP Reno Galliera (PG\_2019\_91226 del 10-06-2019);
- Parere in merito alla Scarico di Acque reflue del SUAP Reno Galliera (PG\_2019\_91226 del 10-06-2019);
- Parere in merito alla Scarico di Acque reflue del Gestore del Servizio Idrico Integrato - HERA SpA Div. Acqua (PG\_2019\_61652 del 17-04-2019);

Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>7</sup>. Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 156.00 come di

---

<sup>7</sup> in applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

seguito specificato:

- Allegato A - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche o industriali assimilate alle acque reflue domestiche (Soggetto competente Comune);
- Allegato B-Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera - art. 272 del D.Lgs. 152/2006 (Soggetto competente ARPAE-SAC); - cod.tariffa 12.02.04.01 - Emissioni in atmosfera poco significative / AVG pari a euro 156.00;
- Allegato C-Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune) ; - Gli oneri saranno quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune.

Bologna, data di redazione 12/06/2019

Il Responsabile U.O.  
Autorizzazioni Ambientali  
Area Autorizzazioni e Concessioni  
Metropolitana  
Dott. Stefano Stagni<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

**Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della Ditta Dvp Vacuum Technology Srl, ubicato in via  
Parma 36,39, Comune di SAN PIETRO IN CASALE (BO).**

**ALLEGATO A**

Matrice - Scarico di Acque Reflue Domestiche - Scarico di Acque Meteoriche di cui al capo II del titolo  
IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

**Classificazione dello scarico**

Scarichi in pubblica fognatura classificati dal Comune di SUAP Reno-Galliera (visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato HERA SpA Div. Acqua):

- Scarico formato da Acque Reflue Domestiche provenienti da servizi igienici, mensa e spogliatoi, recapitante in Pubblica Fognatura;
- Scarico formato da Acque Meteoriche non contaminate ( coperti e aree di transito) verso la vasca di laminazione a servizio della lottizzazione.

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal SUAP Reno-Galliera con parere favorevole PG\_2019\_91226 del 10-06-2019. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Per lo scarico delle acque meteoriche è fatta salva ogni eventuale prescrizione del Gestore del Corpo idrico Ricettore interessato.

**NOTE:**

- 1) Gli scarichi di acque reflue domestiche sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- 2) Gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non sono soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006.

-----  
Sinadoc n. 35636/2018

Documento redatto in data 12/06/2019

Argelato  
Bentivoglio  
Castello D'Argile  
Castel Maggiore  
Galliera  
Pieve di Cento  
S.Giorgio di Piano  
S.Pietro in Casale  
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE  
RENO GALLIERA**



**Pratica 32607/60053/2018 SN**

Prot. n. 32811

**Oggetto:** D.P.R. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale

**Ditta:** D.V.P. Vacuum Technology S.P.A. - P.I. 01548721206

**Vista** la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 27/11/2018, n. P.G. n. 60053, da Zucchini Roberto C.F. ZCCRRT69H10A944V in qualità di legale rappresentante della ditta **D.V.P. Vacuum Technology S.P.A.** con sede in San Pietro In Casale (BO) Via Rubizzano n. 627 - P.I. 01548721206 per lo stabilimento sito nel Comune di San Pietro in Casale, Via Parma, 33, 69 ove viene esercitata l'attività di progettazione e produzione pompe da vuoto;

**Considerato** che tale domanda risulta presentata per le sottoelencate matrici ambientali:

- scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche;
- comunicazione o nulla osta di cui all' articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- modifica non sostanziale all'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera.

**Preso atto** dalla documentazione allegata all'istanza che:

- lo stabilimento origina solo scarichi di acque reflue domestiche;
- nelle aree esterne non vengono effettuate lavorazioni;
- i rifiuti in attesa di essere smaltiti da ditte autorizzate risultano protetti dagli agenti atmosferici;

**Acquisiti** i pareri di:

- **Comune di San Pietro in Casale** "favorevole" espresso con nota prot. n. 22840 del 29/11/2018;

- **Hera S.P.A.** che con nota prot n. 39629 del 16/04/2019 si è espressa nel modo seguente:

**"parere favorevole condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:**

1. vengono ammesse in pubblica fognatura **le acque reflue domestiche** (servizi igienici, mensa e spogliatoi), sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
2. è fatto obbligo di adottare tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;
3. i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e consentire il prelievo delle acque per caduta, essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;

Argelato  
Bentivoglio  
Castello D'Argile  
Castel Maggiore  
Galliera  
Pieve di Cento  
S.Giorgio di Piano  
S.Pietro in Casale  
(Provincia di Bologna)

 UNIONE  
RENO GALLIERA



4. le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, ,innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione;
5. le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche/acque meteoriche non contaminate e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
6. l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
7. l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
8. per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera, in qualità di Ente gestore, si riserva la facoltà di richiedere la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

- **Arpae – Servizio Territoriale - Distretto di Pianura:** che con nota registrata al P.G. 27573 del 13/05/2019 per rilascio nulla-osta acustico si è espressa nel modo seguente:

“La relazione previsionale di impatto acustico ha preso in considerazioni gli effetti sonori prodotti sia dalle lavorazioni interne che dalle sorgenti poste esternamente al capannone. Nello specifico per le interne sono state valutate le seguenti lavorazioni:

- lavorazioni meccaniche mediante macchinari CNC;
- attività di assemblaggio manuale con utilizzo di macchine utensili;
- attività di verniciatura robotizzata;
- attività di collaudo pompe svolta nella specifica sala prove;
- attività di gestione dei materiali e dei prodotti finiti (accettazione/ spedizione).

Per quanto concerne le sorgenti esterne la relazione previsionale ha ritenuto maggiormente significative le seguenti sorgenti sonore:

- gruppo di condizionamento e compressori al servizio dei macchinari CNC ;
- sistemi di aspirazione e espulsione delle emissioni provenienti dal reparto verniciatura, dalle macchine CNC e, dalla sala pompe;
- centrale termica.

L'area industriale su cui insiste l'insediamento in oggetto è classificata dal piano di zonizzazione comunale, come V classe (i cui limiti di immissione assoluti sono 70dB di giorno e 60 dB di notte). La relazione previsionale ha inoltre comparato, in corrispondenza dei recettori abitativi, gli effetti complessivamente prodotti dallo stabilimento anche con i limiti della classe III (i cui limiti di immissione assoluti sono 60dB di giorno e 50 dB di notte). La documentazione previsionale ha preso in esame i livelli sonori attesi sia al confine che presso i recettori più vicini. Rispetto all'azienda in oggetto il recettore abitativo più vicino dista a circa 90 metri. La relazione previsionale evidenzia il rispetto sia dei limiti assoluti di immissione (classe V e III) che differenziali. Sulla base di quanto sopra esposto, l'istruttoria è **FAVOREVOLE**”.

Argelato  
Bentivoglio  
Castello D'Argile  
Castel Maggiore  
Galliera  
Pieve di Cento  
S.Giorgio di Piano  
S.Pietro in Casale  
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE  
RENO GALLIERA**



**Visti:**

- il D.Lgs. 152 del 03/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 10: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive"

Vista la Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) Intercomunale - Prot. n. 14058/2008 dell'Unione Reno Galliera.

Visto il decreto del Presidente n. 4 del 13/5/2019 di nomina a Dirigente ad interim dell'Area Gestione del Territorio della D.ssa Nara Berti;

Visto l'atto di Delega di funzioni e competenze al Responsabile del Servizio "Urbanistica" e "SUAP edilizia, ambiente e prevenzione incendi-Sportello pratiche sismiche" e dei Procedimenti di richiesta di contributi per la ricostruzione post-sisma Prot. n. 27449 del 13/05/2019;

si esprime, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale relativamente a:

- scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche;
- comunicazione o nulla osta di cui all' articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

vincolata al rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

San Giorgio di Piano, 05/06/2019

**Il Responsabile SUAP  
Antonio Peritore**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"  
D. Lgs. vo 82/2005

## Autorizzazione Unica Ambientale

**DVD VACUUM TECHNOLOGY Srl - Comune di San Pietro in Casale - via Parma n° 33 - 69**

### ALLEGATO B

#### Matrice emissioni in atmosfera di cui agli art. 269 e 272 della Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 e 272 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di progettazione e costruzione pompe per vuoto e compressori svolta dalla società DVD VACUUM TECHNOLOGY Srl nello stabilimento ubicato in Comune di San Pietro in Casale, via Parma n° 33 – 69.

Sono stabilite le seguenti prescrizioni coerentemente all'allegato 4 della DGR n°2236/09 e smi e precisamente al punto 7 (Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno), 29 (Saldatura di oggetti e superfici metalliche) e 32 (Pulizia di superfici metalliche con sgrassanti non contenenti solventi):

1. La società DVD VACUUM TECHNOLOGY Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

#### EMISSIONE N°1

#### PROVENIENZA: VERNICIATURA

- Non dovrà essere superato un consumo massimo giornaliero di prodotti vernicianti pronti all'uso pari a 50 kg. Contribuiscono al raggiungimento del limite massimo di consumo tutti i prodotti utilizzati nell'ambito delle operazioni di verniciatura e di quelle strettamente connesse (fondi, catalizzatori, diluenti, solventi di lavaggio delle apparecchiature o di operazioni di sgrassaggio, ecc.);
- Devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti;
- Le operazioni di verniciatura, appassimento, essiccazione e lavaggio attrezzature devono essere svolte in appositi impianti dotati di aspirazione ottimale degli inquinanti che si liberano;
- Per le operazioni di verniciatura a spruzzo l'impianto deve essere munito di un idoneo sistema di abbattimento delle polveri totali, in grado di garantire il seguente valore limite di emissione:

Polveri totali	3	mg/Nm <sup>3</sup>
----------------	---	--------------------

- Gli effluenti provenienti dalle operazioni di essiccazione, captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare il seguente limite di emissione:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nm <sup>3</sup>
--	----	--------------------

- Per le operazioni di verniciatura devono essere utilizzati solo prodotti vernicianti a base solvente con residuo secco, nel prodotto pronto all'uso, non inferiore al 60 % in peso o, preferibilmente, prodotti a base acquosa che dovranno avere un contenuto di co-solvente organico non superiore al 20% in peso, della fase solvente (acqua più COV);
- Durante l'effettuazione di eventuali operazioni accessorie di sabbiatura o altre lavorazioni meccaniche a secco per la preparazione della superficie da trattare, gli effluenti devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali in grado di garantire il rispetto del seguente limite:

Polveri totali	10	mg/Nm <sup>3</sup>
----------------	----	--------------------

- I giorni di funzionamento degli impianti di verniciatura, appassimento, essiccazione, lavaggio attrezzature, i consumi dei prodotti vernicianti e diluenti (compresi i prodotti per il lavaggio) utilizzati, nonché la frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento degli inquinanti, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

<b>REGISTRO</b>		
<b>Data</b>	<b>Indicatori di attività</b>	<b>Quantitativo (kg/mese)</b>
	Prodotto verniciante a solvente	
	Prodotto verniciante a base acquosa	
	Diluyente	
	Solvente	
	Catalizzatori	
	Altro	
<b>Data</b>	<b>Funzionamento impianti</b>	<b>Giorni di funzionamento/mese</b>
	Impianto di verniciatura	
	Impianto di appassimento	
	Impianto di essiccazione	
	Impianto di lavaggio	
	Altro	
<b>Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento</b>		
	Tipo impianto	Data sostituzione filtro
		Data altri interventi
Note		

- L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui al presente punto di emissione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

## EMISSIONE N°2

PROVENIENZA: LAVORAZIONI MECCANICHE CON MACCHINE UTENSILI

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06 in quanto elencato nella parte I dell'allegato IV, parte quinta del DLgs 152/06 lettera a) – Lavorazioni meccaniche dei metalli, con esclusione di attività di verniciatura e trattamento superficiale e smerigliatura con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) inferiore a 500 kg/anno.

---

## EMISSIONE N°3

PROVENIENZA: SALDATURA A FILO O ELETTRIDI

Sono escluse dalla presente autorizzazione le attività che utilizzano filo di acciaio inox per la saldatura.

- Nell'esercizio dell'attività dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm <sup>3</sup>
----------------	----	--------------------

- Durante l'effettuazione di eventuali operazioni **accessorie** di sabbiatura o altre lavorazioni meccaniche a secco per la preparazione della superficie da trattare, gli effluenti devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali in grado di garantire il rispetto del seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm <sup>3</sup>
----------------	----	--------------------

- Sono escluse dalla presente autorizzazione in via generale le emissioni derivanti da lavorazioni che utilizzano metalli di cui alla tabella A1, parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.lgs. 152/06 (ad esempio cromo VI, nichel, cadmio, ecc.).
- L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

---

## EMISSIONE N°4

PROVENIENZA: MACCHINA LAVAPEZZI

- La pulizia di superfici con sgrassanti *non contenenti solventi* può essere effettuata utilizzando esclusivamente detersivi in soluzione acquosa;
- Non possono aderire all'autorizzazione di carattere generale i gestori di impianti con vasche destinate al trattamento di superficie di metalli aventi un volume superiore a 30 m<sup>3</sup> e, come tali, ricadenti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 59/05;
- Gli effluenti provenienti dalle fasi di lavaggio, che possono essere seguite da fasi di asciugatura, devono essere captati e convogliati in atmosfera. A seconda della composizione dello sgrassante utilizzato, devono essere rispettati i seguenti limiti di emissione:

Sostanze alcaline (esprese come Na <sub>2</sub> O)	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Fosfati (espressi come PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> )	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Ammoniaca e ione ammonio (espresso come NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> )	5	mg/Nm <sup>3</sup>

- I consumi di detersivi, i giorni di funzionamento degli impianti, nonché l'eventuale frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
------	------------------------	------------------------

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

	Detergenti	
	Altro	
<b>Data</b>	<b>Funzionamento impianti</b>	<b>Giorni di funzionamento/mese</b>
	Impianto di sgrassaggio	
	Impianto di asciugatura	
	Altro	
<b>Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento</b>		
	Tipo impianto	Data sostituzione filtro
		Data altri interventi
Note		

- L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui al presente punto di emissione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

---

#### EMISSIONI DA TORRINI ESTRAZIONE REPARTO COLLAUDO POMPE

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

---

#### EMISSIONI PROVENIENTI DA CENTRALI TERMICHE

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

---

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;

- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- Metodo contenuto nella norma UNI EN 13284-1:2003 + NIOSH 7401 per la determinazione delle sostanze alcaline
- Metodo ISTISAN 98/2 (estensione dell'Allegato 2), NIOSH 7903 per la determinazione degli acidi inorganici (acido fosforico);
- EPA CTM-027:1997; Metodo UNICHIM 632:1984 per la determinazione dell'ammoniaca;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione  $\pm$  Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
4. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta DVD VACUUM TECHNOLOGY Srl, con scritta a vernice indelebile con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
5. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

**Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della Ditta Dvp Vacuum Technology Srl, ubicato in via  
Parma 36,39, Comune di SAN PIETRO IN CASALE (BO).**

**ALLEGATO C**

Matrice impatto acustico di cui all'art.8 c. 4 o c. 6 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447

**Esiti della valutazione**

- Vista la Relazione sull'Impatto Acustico redatta e sottoscritta da Zavatti Federico, tecnico competente in materia di Acustica, che attesta il rispetto dei limiti di zonizzazione acustica adottata dal Comune di SAN PIETRO IN CASALE ;
- Visto il nulla osta rilasciato dal SUAP Reno Galliera per la matrice impatto acustico, pervenuto in data 10-06-2019 con prot. PG\_2019\_91226 ;
- Visto il parere favorevole espresso da Arpae - Distretto di PIANURA, pervenuto in data 13-05-2019 con prot. n. PG\_2019\_74983;

Si autorizza in AUA la matrice comunicazione di impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

**Prescrizioni**

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
3. Dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dal SUAP Reno Galliera con nulla osta prot.

PG\_2019\_91226 del 10-06-2019, riportato nelle pagine precedenti come parte integrante del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;

- 
- Documentazione di riferimento in atti di ARPAE - SAC di Bologna e del S.U.A.P. UNIONE RENO – GALLIERA: Relazione di impatto acustico sottoscritta ai sensi della L. 447/1995 da Zavatti Federico, in qualità di tecnico competente in acustica.

Sinadoc n. 35636/2018

Documento redatto in data 12/06/2019

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**